

All'incontro son troppo forti ed aperte le Ragioni e Pruove, che dimostrano conferito a Carlo Magno colla Dignità e col Nome Imperiale anche l'Alto Dominio sopra Roma, e sopra gli altri Stati dell' Imperio Romano, che a lui si soggettarono; ed avere i suoi Successori conservato ed esercitato i Diritti della suddetta Sovranità. Erano egli- no bensì Avvocati e Difensori della Chiesa Romana, ma erano anco- ra Imperadori del Popolo ed Imperio Romano; e per questa Cesarea Dignità competeua loro una superiorità ed autorità, che nulla avea che fare co i diritti dell'Avvocazia. Nè fa caso l'addurfi da uno deg- li Oppositori (a) varie pretensioni di Federigo II. in vigore dell'Avvo- czia, espresse da lui in una Epistola MS. dell'Anno 1244. Perciocchè se potessimo vedere intera quell'Epistola, vi si troverebbe dentro la risposta; e noi sappiamo altronde, che quell'Imperadore si teneva per Sovrano di Roma stessa; o almeno è certissimo, che dichiarò sempre in fatti e in parole, che l'Esarcato spettava all'Imperio: il che basta all'intento nostro. Anche Federigo I. (b) s'intitolava *specialis Romanæ Ec- clesie Advocatus*; ma del pari si chiamava *Imperator Romanorum*; e nell'Anno 1155. (come si ha da Ottone Frisingense (c), dal Baronio a quell'Anno, e da Guntero nel Libro 3. del Ligurino) senza contrad- dizione alcuna d'Adriano IV. suo amico, e forse presente, intimò a i Romani i diritti della sua Sovranità Cesarea. Nè Lotario I. Imper-adore disse al Papa, ma sì bene disse all'Imperador Lodovico suo Padre, quelle parole, che rapporta il Difensor del Dominio (d); e per- ciò servono esse con altre, che vanno congiunte, a provare, non la sua, ma la sentenza de i due Scrittori Estensi.

§. VIII.

Pruove della Sovranità degli antichi Imperadori nello Stato Ecclesiastico.

ORa dunque si replica, raccogliersi questa Sovranità degli antichi Imperadori da moltissimi Atti, e da Pruove tali, che non pos- sono mai applicarsi al solo diritto dell'Avvocazia. I. Dal Nome loro, dalle acclamazioni nel coronarli, e dal giuramento di Fedeltà, che loro prestava anche il Popolo Romano. II. Dall'autorità di mandare di quando in quando i Messi, o siano Legati, e Giudici Imperiali, a ministrar la Giustizia in Roma stessa, e a rivedere i conti agli Ufi- ziali de'Papi: il che costumavano di fare gli Augusti anche nel Regno di Francia, e nelle Marche, e ne' Ducati loro sottoposti in Italia, e fuori d'Italia. III. Dall'obbligo, che aveano i Papi nel tempora- le d'osservare ed eseguire *gli Ordini*, e *gli Editti* degl'Imperadori, come si ha dal c. 9. Dist. 10. del Decreto di Graziano, sopra che può

(a) *Diss. Hist. C. 142. pag. 119.*(b) *Baron. ad Ann. 1162.*(c) *De Gest. Frid. L. 2. C. 21.*(d) *Dif. C. 106. pag. 369.*